

di istituzioni e di fondazioni, che il vecchio diritto barbarico quasi ignorava e che il diritto romano risorto non valeva a contenere e a definire; onde sorge la dottrina moderna delle persone giuridiche. Perno di questa formazione è l'autonomia (§ 76), per cui tutte le forze sociali tendono a rinsaldarsi nei vincoli della corporazione, e per cui tutte affermano il diritto originario di dettar le norme interne della propria azione, nell'ambito a ciascuna assegnato. Modelli di queste forme sono, da una parte, lo Stato o il Comune, come unione di individui a scopi collettivi; dall'altra, le istituzioni pie, in cui esiste un patrimonio perpetuamente destinato a uno scopo e distinto dai diritti delle persone che lo amministrano o lo godono. Effetto di queste cause è la rete meravigliosa di corporazioni e di istituti, che avvolge il tessuto della società medievale, per cui l'Impero e la Chiesa (§ 77), il Comune urbano e i Comuni rurali (§ 93), le corporazioni mercantili e le organizzazioni professionali (§ 80), le consorterie nobiliari e i collegi dei dottori e degli scolari (§ 81), i rioni urbani e le vicinie civili ed ecclesiastiche (§ 98), gli uffici pubblici e le istituzioni di beneficenza (§ 88), le chiese e i monasteri, le fondazioni e gli ospizi, le associazioni di mutuo soccorso e le società commerciali (§ 136), svolgono tutti un'attività collettiva autonoma, che è quella di un ente giuridico.

Ma non si può dire che questo ente si presenti pienamente astratto dalle persone o dalle cose, che ne sono il necessario sostrato, come era riuscito a costituirsi nella concezione del *corpus* giustiniano. La scarsa virtù d'astrazione, i tenaci residui delle concezioni barbariche e volgari (§ 59), la necessità di tenere uno stretto contatto tra gli elementi reali del nuovo ente e l'ente stesso, così concettualmente individuato, impedivano all'idea astratta e fittizia della persona giuridica di prendere consistenza autonoma. L'esigenza dell'intervento di tutti i membri, non soltanto dei rappresen-